

BGE 89 I 527

Bundesgericht (BGE), 1963-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_BGE_89_I_527

FR: ATF 89 I 527

IT: DTF 89 I 527

Regeste

Regeste Tessinischer Tarif für grundbuchliche Vorkehrungen. Art. 4 BV. Es ist nicht willkürlich, den Verkehrswert als "valore della contrattazione" im Sinne von Art. 5 des Tarifs zu betrachten.

Regeste Tarif tessinois concernant les opérations au registre foncier. Art. 4 Cst. Il n'est pas arbitraire de considérer la valeur marchande comme "valore della contrattazione" au sens de l'art. 5 du tarif.

Regesto Tariffa ticinese per le operazioni nel registro fondiario. Art. 4 CF. Non è arbitrario considerare il valore commerciale come "valore della contrattazione", nel senso dell'art. 5 del decreto legislativo ticinese che stabilisce la detta tariffa.

Erwägungen

E. 1

In seguito alla citata decisione del Tribunale federale sul ricorso di diritto amministrativo, rimane da giudicare se l'interpretazione dell'art. 5 DTRF da parte dell'autorità cantonale sia o no arbitraria. Il DTRF è un atto legislativo di diritto cantonale. Se una autorità cantonale abbia o no interpretato arbitrariamente una prescrizione cantonale può essere esaminato soltanto dal profilo della violazione dei diritti costituzionali dei cittadini (art. 84, cpv. 1, lett. a, OG), precisamente dal profilo della violazione dell'art. 4 CF. E', quindi, dato, nel caso, il ricorso di diritto pubblico fondato sull'art. 4 CF.

E. 2

Si tratta di decidere se, determinando la contribuzione BGE 89 I 527 S. 531 non già secondo il prezzo di vendita pattuito dai contraenti, ma secondo la stima dell'Ufficio del registro fondiario, rispettivamente dell'Ufficio di stima, l'art. 5 DTRF sia stato o no interpretato arbitrariamente. I ricorrenti ritengono che la contribuzione debba essere determinata secondo il prezzo di vendita o, se questo prezzo fosse inferiore al valore ufficiale di stima, secondo tale valore: una derogazione sarebbe possibile soltanto qualora il prezzo dichiarato nel contratto fosse simulato. Orbene, il testo dell'art. 5 DTRF non obbliga a una siffatta interpretazione. Il capoverso 1 stabilisce che la tassa è calcolata in base al "valore della contrattazione". Questa espressione non dice che determinante sia il prezzo indicato nel contratto: "valore della contrattazione" non significa "prezzo di vendita", ma attiene al valore dell'oggetto del contratto. Il Tribunale federale l'ha già affermato nella sentenza non pubblicata del 4 dicembre 1944 su ricorso Catenazzi e Ganzoni. Ad esempio, la legge ticinese del 9 febbraio 1954 concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare distingue chiaramente fra i "prezzi di alienazione e di acquisto", che sono quelli "risultanti dagli istromenti notarili e dai registri pubblici" (art. 5, cpv. 1) e il "valore commerciale" (art. 5 §). D'altronde, se il DTRF consentisse di calcolare la tassa soltanto in base al prezzo dichiarato

nel contratto o al prezzo ufficiale di stima (art. 5, cpv. 2), superflua sarebbe la disposizione del suo art. 6, secondo la quale l'Ufficio del registro procede alla determinazione del valore dell'operazione. Dalla predetta ipotesi, poi, conseguirebbe parimente che, anche nel caso di successione, determinante dovrebbe sempre essere il valore ufficiale: orbene, il Tribunale federale ha già deciso, nelle sentenze non pubblicate del 23 novembre 1955 su ricorso Soldati e del 12 novembre 1958 su ricorso Hofer e Liebetrau, che il calcolo della tassa secondo il valore commerciale, cioè secondo il valore determinato dall'Ufficio del registro fondiario, non è arbitrario. Lo stesso dicasi per il caso di donazione, conformemente alla sentenza che il Tribunale federale ha pronunciato il 17 maggio 1950 su ricorso della BGE 89 I 527 S. 532 Confederazione svizzera (Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni). Nel caso in esame, non è essenziale che l'istanza cantonale abbia calcolato la contribuzione secondo il valore commerciale indipendentemente dal fatto che il prezzo dichiarato nel contratto sia o no simulato, perchè il problema giuridico posto è esclusivamente quello di sapere se è arbitrario interpretare il "valore della contrattazione", nel senso dell'art. 5 DTRF, come "valore commerciale". È vero, come affermano i ricorrenti, che la citata legge concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare prescrive appositamente, per la determinazione di tale imposta, l'assunzione del valore commerciale, qualora il prezzo dichiarato si rivelasse manifestamente inferiore a questo valore (art. 5 §), ma è errato dedurvi, come i ricorrenti deducono, che, nell'applicazione del DTRF, l'assunzione del valore commerciale sarebbe possibile soltanto se lo stesso DTRF la prescrivesse espressamente: i ricorrenti, infatti, trascurano che la legge concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare, per consentire in determinati casi l'assunzione del valore commerciale come base di tassazione, deve necessariamente contenere, in tal senso, una norma particolare, perchè essa muove dal prezzo di alienazione e di acquisto, contrariamente al DTRF che muove dal valore della contrattazione. Ne consegue che l'interpretazione pluriennale del Dipartimento di giustizia circa l'art. 5 DTRF non può essere considerata ingiustificata nè manifestamente infondata, onde neppure può essere ritenuta arbitraria nel senso della giurisprudenza del Tribunale federale sull'art. 4 CF (RU 88 I 205 b e citazioni). Altri motivi a sostegno della pretesa arbitrarietà della decisione dell'istanza cantonale, i ricorrenti non sollevano; in particolare, essi non affermano che la stima del valore commerciale sia stata effettuata in modo arbitrario. Dispositiv Il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso di diritto pubblico è respinto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.